



Consiglio regionale

Istituzione della Fondazione in memoria della tragedia di Marcinelle

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Abruzzo intende mantenere viva, soprattutto nelle giovani generazioni, la memoria della tragedia di Marcinelle avvenuta l'8 agosto 1956 nella miniera di carbone di Bois du Cazier a Charleroi in Belgio, una delle più grandi tragedie dell'emigrazione italiana ed abruzzese, comunemente riconosciuta come la catastrofe degli italiani all'estero.
2. La Regione Abruzzo, quale Regione italiana che ha pagato il prezzo più alto nella tragedia di cui al comma 1 nella quale persero la vita ben sessanta minatori abruzzesi, intende altresì preservarne il ricordo al fine di evidenziare la perenne attualità del monito a tutela dei lavoratori di ogni nazionalità che dalla stessa deriva.

Art. 2 (Partecipazione della Regione alla costituzione della Fondazione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Abruzzo promuove la costituzione di una Fondazione denominata "Marcinelle dueseidue" con sede in Manoppello (PE), di seguito denominata Fondazione, alla quale partecipa come socio fondatore.
2. La Fondazione di cui al comma 1 è costituita con atto pubblico secondo le modalità previste dal codice civile.
3. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla costituzione ed al funzionamento della Fondazione di cui al comma 1.

Art. 3 (Condizioni per la partecipazione della Regione alla Fondazione)

1. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione prevedano l'indicazione espressa delle seguenti finalità:
 - a) promuovere attività, iniziative, giornate di studio, seminari, incontri culturali e didattici rivolti in particolare alle giovani generazioni finalizzati a mantenere vivo il ricordo della tragedia di Marcinelle;
 - b) attivare progetti di turismo delle radici, di viaggi della memoria e scambi culturali che vedano coinvolte in primo luogo le istituzioni scolastiche, specialmente le scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio della Val Pescara, e i giovani, con viaggi annuali ai fini conoscitivi della realtà di Marcinelle;
 - c) promuovere concorsi, scambi di studi e culturali anche con il coinvolgimento dell'Ufficio Scolastico Regionale e delle Università, volti ad assegnare borse di studio ai migliori elaborati degli studenti degli Istituti di istruzione secondaria della Regione Abruzzo su tematiche inerenti la tragedia di Marcinelle, la tutela dei

lavoratori ed il fenomeno migratorio in generale, anche incoraggiando forme innovative e moderne di divulgazione;

- d) promuovere e partecipare, al fine di favorire l'ospitalità delle persone partecipanti alle occasioni di cui alle lettere a), b) e c), e provenienti sia dal Belgio che da altre località italiane ed internazionali, alla realizzazione di un ostello intitolato alla memoria delle vittime della tragedia di Marcinelle, nel territorio della Val Pescara.
2. Lo Statuto della Fondazione deve essere conforme ai principi democratici su cui si basa lo Statuto della Regione Abruzzo e la partecipazione della Regione alla Fondazione medesima è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo preveda la presenza nel Consiglio di Amministrazione di un rappresentante designato dal Consiglio regionale.
3. Alla Fondazione possono partecipare i seguenti comuni abruzzesi che hanno prestato forza lavorativa nella miniera o avuto vittime nella tragedia di Marcinelle: Alanno, Casoli, Castel del Monte, Castelvechio Subequo, Elice, Farindola, Isola del Gran Sasso, Lettomanoppello, Manoppello, Ovindoli, Rosciano, Roccascalegna, Sant'Eusanio del Sangro, Turrivalignani e le tre associazioni istituite per tenere viva la memoria dell'evento: Associazione "Marcinelle, per non dimenticare" di Manoppello, Associazione "Minatori vittime di Bois du Cazier" di Lettomanoppello e Turrivalignani, Associazione "Voci dalla miniera" di Palombaro.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. La Regione Abruzzo, a decorrere dall'esercizio 2024, partecipa alla Fondazione "Marcinelle dueseidue" autorizzando una spesa di euro 50.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2024-2025 del Bilancio regionale 2023-2025.
2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Partecipazione alla Fondazione Marcinelle dueseidue", istituito nello stato di previsione della Spesa del Bilancio di previsione regionale pluriennale 2023-2025, alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1.
3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al Bilancio di previsione regionale 2023-2025 sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni:
 - a) esercizio 2024, per la sola competenza:
 - 1) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, nuovo stanziamento denominato "Partecipazione alla Fondazione Marcinelle dueseidue" per euro 50.000,00;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 441338/1 (Fondo speciale parte corrente ex art. 49 d.lgs. 118/2011 e s.m.i.) per euro 50.000,00;
 - b) esercizio 2025, per la sola competenza:
 - 1) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, nuovo stanziamento denominato "Partecipazione alla Fondazione Marcinelle dueseidue" per euro 50.000,00;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 441338/1 (Fondo speciale parte corrente ex art. 49 d.lgs. 118/2011 e s.m.i.) per euro 50.000,00.
4. Per gli anni successivi al 2025 si provvede con legge di bilancio.
5. La Giunta regionale e il Dipartimento regionale competente in materia di cultura adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

6. I contributi di cui al presente articolo destinati alla partecipazione della Regione Abruzzo alla Fondazione sono concessi ai sensi del paragrafo 2.6 della Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01).

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 102/3 del 27.12.2023, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE f.f.